



S.C. ASSISTENZA FARMACEUTICA / 6

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
S.C. Farmacia Ospedaliera e Territoriale-Area Giuliana**

OGGETTO: modifica indirizzo del sito web, utilizzato per la vendita a distanza al pubblico di medicinali per uso umano mediante i servizi della società dell'informazione, utilizzato dall'esercizio farmaceutico denominato Farmacia Picciola Alla Croce Bianca, codice univoco MdS F/5518.

**Il Direttore della
S.C. Farmacia Ospedaliera e Territoriale-Area Giuliana**

dott. Paolo Schincariol, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

dott. Paolo Schincariol

Trieste, 03/01/2023

OGGETTO: modifica indirizzo del sito web, utilizzato per la vendita a distanza al pubblico di medicinali per uso umano mediante i servizi della società dell'informazione, utilizzato dall'esercizio farmaceutico denominato Farmacia Picciola Alla Croce Bianca, codice univoco MdS F/5518.

Premesso che l'esercizio farmaceutico denominato "Farmacia Picciola Alla Croce Bianca", codice univoco rilasciato dal Ministero della Salute F/5518, sito a Trieste in via Oriani n. 2, P.IVA 00855070322, è stato autorizzato con Decreto del Direttore Generale dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUITS) n. 761 di data 30 novembre 2016 alla vendita a distanza di medicinali senza obbligo di prescrizione medica, ai sensi del Decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006 s.m.i., attraverso il sito internet raggiungibile all'indirizzo web <http://www.farmaciapicciola.it>;

riscontrata la comunicazione di data 15 dicembre 2022, registrata al Protocollo di ASUGI al n. 119222-4120 T GENI2C5 in data 16 dicembre 2022, pervenuta da parte del dott. Massimiliano DU BAN, C.F. [REDACTED], in qualità di rappresentante legale della società Farmacia Picciola Alla Croce Bianca S.n.c., titolare dell'esercizio farmaceutico in parola, con cui si comunica la modifica dell'indirizzo del sito web utilizzato per la vendita a distanza di medicinali senza obbligo di prescrizione da quello individuato nell'autorizzazione e citato in premessa al sito internet raggiungibile al nuovo indirizzo <http://www.farmapic.it>;

visto l'art. 10 comma 14 bis della Legge Regionale n. 43/81 s.m.i., per cui è demandato ai Servizi Farmaceutici delle AAS competenti per il territorio le funzioni inerenti l'autorizzazione a fornire medicinali a distanza al pubblico ai sensi del D.Lgs 219/2006 s.m.i.;

visto l' art .112- quater del DLgs 219 /2006 s.m.i. "*Vendita on line da parte di farmacie e esercizi commerciali di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*";

rilevato che il provvedimento è presentato dalla S.C. Farmaceutica Ospedaliera e Territoriale - Area Giuliana -, che ne attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

visto il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;

**Il Direttore della
S.C. FARMACIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE
AREA GIULIANA**

determina

- per quanto esposto in narrativa, di prendere atto della modifica dell'indirizzo web del sito internet utilizzato per la vendita on line di farmaci senza obbligo di prescrizione medica da parte dell'esercizio farmaceutico denominato Farmacia Picciola Alla Croce Bianca, codice univoco rilasciato dal Ministero della Salute F/5518, sito a Trieste in via Oriani n. 2, P.IVA 00855070322, per effetto del quale il sito internet utilizzato è modificato dal precedente indirizzo web <http://www.farmaciapicciola.it> all'attuale indirizzo web <http://www.farmapic.it>;

-il soggetto registrante il dominio risulta essere la società Farmacia Picciola Alla Croce Bianca Snc, il contatto amministrativo è individuato nella persona del dott. Massimiliano Du Ban, C.F. XXXXXXXXXX;

- sulle pagine web dedicate alla vendita dei medicinali senza obbligo di prescrizione deve essere chiaramente visibile il logo identificativo rilasciato dal Ministero della Salute contenente il collegamento ipertestuale al registro dei soggetti autorizzati;

- l'utilizzo di siti web intermediari, piattaforme per l'e-commerce (marketplace) o applicazioni per smartphone o tablet (APP), funzionali alla gestione on-line dei processi di acquisto dei medicinali offerti al pubblico dai siti web autorizzati non è consentito e la vendita on-line è permessa unicamente attraverso il sito autorizzato alla vendita a distanza e coincidente con quello che registrato e pubblicato sul portale del Ministero;

- qualsiasi modifica intervenuta nelle condizioni previste dal comma 3 dell'articolo 112- quater del Dlgs 219/2006 va comunicata entro trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione;

- è fatto obbligo del rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 219/2006 s.m.i., dal D.M. 6 luglio 1999 e dal Dlgs 9 aprile 2003, n.70 e dal Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2015.

Nessuna spesa consegue all'adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Lorenzo Colautti

Il Direttore
S. C. Farmacia Ospedaliera e Territoriale- Area
Giuliana

dott. Paolo Schincariol

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO SCHINCARIOL

CODICE FISCALE: [REDACTED]

DATA FIRMA: 03/01/2023 13:01:53

IMPRONTA: 27E10CDB171F3AB842D4A6487E0D62C78D3221963EE03D074CF0F13A98D4A212
8D3221963EE03D074CF0F13A98D4A2129C59083B0623D736AB1B212E5B563BED